

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

a cura di
Guido Alpa e Paolo Zatti

*La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca giusprivatistica
nell'Università di Padova*

VALENTINA V. CUOCCI

*La tutela risarcitoria del danneggiato nell'assicurazione
obbligatoria r.c. auto: alla ricerca di un equilibrio
tra integrale riparazione del danno
e riduzione dei premi assicurativi*



► CORTE COST., 16.10.2014, n. 235

RESPONSABILITÀ CIVILE - ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA - DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ - QUANTIFICAZIONE EX ART. 139 COD. ASS. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA (Cost., artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117, comma 1°; TUE, art. 6; Carta dir. UE, artt. 1, 3, comma 1°; Conv. eur. dir. uomo, artt. 2, 3, 6, 8; Protocollo addizionale alla Conv. eur. dir. uomo, art. 1; d. legis. 7.9.2005, n. 209, art. 139).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass. (d. legis. 7.9.2005, n. 209), sulla quantificazione del danno biologico di lieve entità, in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.; agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e all'art. 117, comma 1°, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 Conv. eur. dir. uomo, 6 TUE, e 1 e 3, comma 1°, Carta dir. fondamentali UE; nonché per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l'art. 117, comma 1°, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 Conv. eur. dir. uomo ed al Protocollo addizionale alla Convenzione medesima.

dal testo:

Il fatto. 1. – Nel corso di un giudizio civile di cognizione, instaurato per ottenere il risarcimento dei danni patiti dall'attore C.D., quale terzo trasportato, a seguito di un incidente stradale che gli aveva procurato una distorsione al rachide cervicale, l'adito Giudice di pace di Torino, con ordinanza depositata il 24 ottobre 2011 (r.o. n. 95 del 2012), ha prospettato la questione (già in precedenza sollevata e, per difetto di motivazione sulla rilevanza, dichiarata inammissibile con ordinanza della Corte n. 157 del 2011) di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui – prevedendo un risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) per lesioni di lieve entità (cosid-

dette “micropermanenti”), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali – non consentirebbe di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, sarebbe, infatti, in primo luogo, violato l'art. 2 Cost., per la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemporaneo degli interessi in gioco.

A suo avviso, la norma impugnata sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto, per un verso, comporterebbe che ad identici danni corrispondano risarcimenti diseguali – dato che i valori risarcibili in base alle tabelle ministeriali in caso di lesione da sinistro stradale sarebbero inferiori rispetto a quelli fissati dalle tabelle adottate dai tribunali per il risarcimento di lesioni aventi diversa eziologia – e, per altro verso, anche con riguardo ai danneggiati da sinistro stradale, non terrebbe conto della diversa incidenza che lesioni, pur identiche, potrebbero avere in ragione delle peculiari “condizioni soggettive” dei medesimi.

La facoltà del giudice – prevista dal comma 3 della norma impugnata – di aumentare fino ad un quinto l'ammontare del danno biologico non sarebbe, poi comunque, sufficiente a coprire la reale entità del danno medesimo, donde la sussistenza anche di una irragionevole compressione del diritto ad un'effettiva tutela giudiziale, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.

La norma impugnata risulterebbe, infine, in contrasto anche con l'art. 76 Cost., per la previsione di un limite al risarcimento non contemplato dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001).

2. – Anche i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati – con ordinanze emesse in analoghi giudizi risarcitori e, rispettivamente, depositate il 15 maggio e il 21 marzo 2012 ed il 24 maggio 2013 (r.o. nn. 272 del 2012, 60 e 286 del 2013) – hanno, a loro volta, denunciato

l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (l'impugnazione, nelle ordinanze del Tribunale ordinario di Brindisi e del Giudice di pace di Recanati, è formalmente rivolta ai commi 1, 3 e 6, ma attrae, per connessione, anche i commi residui di detta norma), per sospetto contrasto – oltretutto (sulla base di sostanzialmente coincidenti motivazioni) con gli stessi parametri evocati dal Giudice di pace di Torino (artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.) – anche con l'art. 32 Cost., per il precluso risarcimento integrale del danno alla salute, e con l'art. 117, primo comma, Cost.

Come norme interposte, conducenti alla violazione di detto ultimo parametro, il Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, ha indicato l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, e gli artt. 2 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), sul presupposto che il sistema risarcitorio previsto dalla norma censurata con il duplice limite dei valori tabellari, e dell'aumento del quinto, sarebbe incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni di diritto comunitario e, in particolare, con il “diritto all'integrità della persona” di cui all'art. 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e all'art. 2 della CEDU, oltre che in contrasto con il “diritto ad un processo equo”, come previsto dall'art. 6 della stessa CEDU.

Sempre a titolo integrativo della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., il Tribunale ordinario di Tivoli e il Giudice di pace di Recanati hanno evocato anche gli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, a loro avviso lesi in ragione, ancora una volta, della preclusione (ravvisata nella norma impugnata) all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al bene (sfera giuridica del soggetto leso) – tutelato dall'art. 2 della CEDU e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa convenzione – e, conseguentemente, della disparità di trattamento nel ristoro del danno subito, in base all'elemento causativo, all'interno del medesi-

mo ordinamento nazionale, oltre che dell'ostacolo che ne deriverebbe alla piena protezione del correlato diritto alla vita familiare e privata tutelati, appunto, dagli artt. 3 e 8 della predetta Convenzione.

3. – Entrambe le parti della controversia pendente avanti al Giudice di pace di Torino si sono costituite innanzi a questa Corte.

La difesa del danneggiato ha chiesto l'accoglimento della questione, per la non conseguibilità, sulla base della normativa impugnata, di un integrale risarcimento dei danni subiti e, in particolare, del pregiudizio morale: in ciò ravvisando un *vulnus* anche all'art. 32 Cost.

La difesa della compagnia assicuratrice Uniqua Protezione spa ha, a sua volta, preliminarmente dedotto la sussistenza dei presupposti per il rinvio degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione in punto di rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale per effetto della sopravvenuta modifica del censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il cui comma secondo è stato inciso dal comma 3-ter dell'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, a tenore del quale non potrebbero dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni «non [...] suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo», non effettuato nella fattispecie oggetto del giudizio principale.

Nel merito, ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri evocati dal rimettente.

3.1. – Nel giudizio relativo all'ordinanza del Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, si è costituita la Duomo Uni One assicurazioni spa (quale risultante a seguito di fusione per incorporazione tra la Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e la Uni One assicurazioni spa), chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile (per insufficiente esposizione della sua rilevanza) o, in subordine, infondata.

Ha, tra l'altro, in particolare rilevato come la riparazione integrale del danno non sia garantita dalla Costituzione e come l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 non abbia, di fatto, ridotto il risarcimento del danno a mero indennizzo,

mantenendo la limitazione alla tutela del diritto inviolabile alla salute entro il perimetro della ragionevolezza.

3.2. – Anche nel giudizio attivato dal Tribunale ordinario di Tivoli si è costituita la convenuta compagnia assicuratrice Fondiaria Sai spa, eccedendo l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza delle questioni prospettate dal rimettente, con argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle svolte dalla difesa della società Duomo Uni One assicurazioni spa, quali riassunte *sub* 3.1.

In particolare la Fondiaria Sai spa ha posto in risalto l'errore concettuale in cui sarebbe incorso il rimettente nel presupporre che il valore del punto fissato dalla norma impugnata impedisca di tener conto di tutti i pregiudizi subiti dalla persona danneggiata, con ciò «non censura[ndosi] la norma di legge, bensì una delle sue possibili interpretazioni, per di più costituzionalmente non adeguata».

3.3. – Non vi è stata, invece, costituzione di parti nel giudizio relativo alla ordinanza del Giudice di pace di Recanati.

4. – In tutti e quattro i riferiti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'interveniente ha, in linea preliminare, prospettato un profilo generale di inammissibilità delle questioni sollevate dai rimettenti, correlata alla possibilità di «un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, tenendo cioè conto degli orientamenti giurisprudenziali, non ancora consolidati, riguardanti il tema del danno biologico e del danno morale, i cui principi potrebbero orientare il giudicante verso un'interpretazione del sistema che rispetti i precetti della Costituzione, così da rendere non necessaria l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale».

Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi e dal Giudice di pace di Recanati, per omissione, nelle rispettive ordinanze, di una adeguata descrizione della fattispecie concreta *sub iudice*, che ne precluderebbe la verifica di rilevanza.

Nel merito, la difesa dello Stato ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri evocati dai rimettenti.

Quanto all'art. 2 Cost., per la ragione che «la previsione in esame, limitata al campo dell'infortunistica da circolazione dei veicoli e natanti, realizza un equilibrato contemperamento degli opposti interessi in gioco, poiché assicura un risarcimento più che soddisfacente, in quanto commisurato all'effettiva incidenza della microlesione subita dal danneggiato, realizzando al contempo l'obiettivo che ha giustificato l'intervento normativo di ridurre cioè "i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo", vista la frequenza delle lesioni micropermanenti in quel perimetro di casistica».

Quanto all'art. 3 Cost., poiché, per un verso, non sussisterebbe un trattamento peggiore del danneggiato in conseguenza di sinistro stradale rispetto al danneggiato per altra causa, atteso che quest'ultimo non ha *ex lege* copertura alcuna da parte dell'assicuratore del danneggiante; e, per altro verso, perché sarebbe del pari da escludere l'ipotizzata non diversificabilità del risarcimento in correlazione alle "condizioni soggettive" dei danneggiati (da sinistro stradale), in quanto il denunciato art. 139 terrebbe conto «proprio dell'incidenza della menomazione sulle condizioni soggettive del danneggiato, autorizzando il giudice ad aumentare il risarcimento fino a una percentuale del 20%».

Quanto, poi, all'art. 24 Cost., perché nessuna "compressione del diritto a una effettiva tutela giurisdizionale", deriverebbe dalla normativa impugnata.

Quanto, inoltre, all'art. 76 Cost., perché la censurata previsione di vincolanti valori tabellari di liquidazione delle lesioni micropermanenti non si discosterebbe, in realtà, dai criteri guida della legge delega n. 229 del 2003, alla luce anche dei principi enunciati dalla sentenza n. 230 del 2010 di questa Corte.

Quanto, infine, ai parametri comunitari, poiché, con la sentenza 23 gennaio 2014 in causa C-371/12 (Enrico e Carlo Petillo contro Unipol assicurazioni spa), la Corte di giustizia dell'Unione europea, sollecitata da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE), dallo stesso Tribunale di Tivoli, che nutrivà dubbi sulla compatibilità dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 con il di-

ritto comunitario, ha riconosciuto «conforme al diritto dell'Unione europea il sistema risarcitorio introdotto da tale disposizione».

Conclusioni, queste, ribadite, ed ulteriormente illustrate, anche con separate memorie depositate dall'Avvocatura nei giudizi iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013.

5. – Con successiva memoria depositata il 1° settembre 2014, la difesa del danneggiato C.D. (attore nel giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Torino) ha replicato all'Avvocatura dello Stato, escludendo la presupposta rilevanza della richiamata sentenza della Corte di giustizia ai fini delle questioni di costituzionalità in esame.

Ciò in quanto quella Corte avrebbe «considerato l'art. 139 cod. ass. priv. soltanto nella ristretta prospettiva della legislazione comunitaria, sancendo che, stanti i limiti di quest'ultima, il diritto UE non può interferire, se non entro termini "minimi", con le scelte operate dagli Stati membri quanto alle modalità di liquidazione dei danni, [...] senza esprimere un'opinione positiva sul merito dell'art. 139», per cui «ogni questione di legittimità costituzionale della norma scrutinata dai giudici della UE rimane di esclusiva pertinenza dell'ordinamento interno».

6. – Viceversa – secondo la difesa delle costituite compagnie assicuratrici, affidata ai medesimi difensori, che in pari data del 1° settembre 2014 hanno depositato una unitaria memoria nei giudizi iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013 – la predetta sentenza Petillo contro Unipol assicurazioni spa, pur se riferita all'ordinamento europeo, rilevarebbe, comunque, anche ai fini della non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici *a quibus*.

Quella sentenza metterebbe, infatti, «bene in evidenza che, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, assume rilevanza non solo l'interesse particolare del danneggiato alla riparazione del danno, ma anche l'interesse generale e sociale ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi all'interno di una responsabilità civile che è sempre più assicurata in forza di uno specifico obbligo legislativo».

E ciò comporterebbe che, in un tale quadro, non dovrebbe essere considerato solo il livello del risarcimento ma anche il livello dei premi assicurativi per evitare che l'aumento del risar-

cimento, che riguarda i soli danneggiati, comporti automaticamente l'aumento dei premi che, invece, sono pagati da tutti. E sarebbe proprio in questa prospettiva – che mira a «contemperare l'esigenza di riparazione del danno con l'esigenza sociale della riduzione dei costi assicurativi a carico del sistema» – che troverebbe giustificazione la limitazione del risarcimento del danno di lieve entità.

I motivi. 1. – Con le quattro ordinanze in epigrafe – che, per la sostanziale identità di oggetto, possono congiuntamente esaminarsi – il Giudice di pace di Torino, i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati hanno, in relazione a vari parametri, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), da ora anche «cod. ass.».

2. – La norma impugnata, nel testo in vigore, *ratione temporis*, all'atto della introduzione dei giudizi *a quibus*:

– stabilisce, al comma 1, che «Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6 [...];

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno»;

– precisa, al comma 2, che «Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'inciden-

za negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito»;

– aggiunge, al comma 3, che «L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato»;

– dispone, al comma 4, che «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità»;

– prevede, al comma 5, che gli importi indicati nel comma 1, siano «aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT»;

– indica, infine, al comma 6, i coefficienti moltiplicatori applicabili a ciascun punto percentuale di invalidità, da 1 a 9.

3. – L'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, ha poi, al suo comma 3-ter, disposto che «Al comma 2 dell'articolo 139 [...] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"»; e, nel successivo suo comma 3-quater, ha ulteriormente aggiunto che «Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 [...], è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione».

3.1. – Tali nuove disposizioni – che, in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al

risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore) – rispettivamente comportano, per tali lievi lesioni:

– la necessità di un "accertamento clinico strumentale" (di un referto di diagnostica, cioè, per immagini) per la risarcibilità del danno biologico permanente;

– la possibilità anche di un mero riscontro vivo, da parte del medico legale, per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.

3.2. – Il riferito *ius superveniens* non pone, per altro, un problema di restituzione degli atti, per rivalutazione della persistenza della rilevanza delle questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, atteso che le rispettive ordinanze di rimessione danno atto che, nei sottostanti giudizi, l'accertamento strumentale introdotto dal comma 3-ter dell'art. 32 del citato d.l. n. 1 del 2012 è stato, comunque, già espletato.

Dal contenuto dell'odierno provvedimento di rimessione del Giudice di pace di Torino (che, sul piano fattuale, supera le carenze descrittive che avevano comportato la dichiarazione di inammissibilità delle identiche questioni già in precedenza sollevate da detto giudice, di cui alla sentenza n. 157 del 2011 della Corte costituzionale) non emerge, viceversa che sia stato, nel corrispondente giudizio, effettuato quell'accertamento strumentale, che condiziona la risarcibilità delle lesioni "permanenti" di lieve entità.

Ciò non ostante, la restituzione degli atti non si rende necessaria neppure nei confronti di detto rimettente – e va, quindi, respinta la richiesta pregiudiziale in tal senso formulata dalla convenuta società Uniqa Protezione – poiché la questione, sollevata in ragione della rigidità degli importi tabellari di liquidazione del danno biologico e della non prevista risarcibilità anche dell'eventuale danno morale, resta, per tali profili, comunque, rilevante con riguardo al danno biologico "temporaneo" – di cui alla lettera *b*) del comma 1, dell'impugnato art. 139 – la cui liquidazione pure rientra nel *petitum* di quel giudizio.

4. – Nella prospettazione sostanzialmente comune ai quattro giudici *a quibus*, il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, darebbe luogo ad un sistema indennitario che limiterebbe la piena riparazione del danno, ancorandolo a livelli pecuniari riconosciuti, per via normativa, equi *ex ante*, ma che – sia per la rigidità dell'aumento percentuale dell'importo nella misura massima del quinto (20%), sia per la (ritenuta) impossibilità di liquidare l'eventuale, non contemplato, danno morale – non consentirebbe una adeguata personalizzazione del danno e determinerebbe, di conseguenza, una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento del diritto al suo integrale ristoro, in base al diverso elemento causativo del danno stesso, oltre che un'ingiustificata prevalenza della tutela dell'esercizio dell'attività assicurativa rispetto alla tutela della lesione del diritto inviolabile alla salute.

Da ciò, appunto, il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali – artt. 2, 3, 24, 32, oltreché 76 – e – secondo i Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli, ed il Giudice di pace di Recanati – anche con quelli interposti delle disposizioni europee (art. 6 del Trattato sull'Unione europea – TUE; artt. 2, 3, 6, 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – CEDU – e art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione; artt. 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), conducenti alla ulteriore violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

5. – L'eccezione di inammissibilità delle sollevate questioni, formulata dall'Avvocatura dello Stato, in ragione della possibilità di una interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa impugnata, non è fondata.

Ciascuno dei giudici rimettenti non ha, infatti, omesso di verificare la possibilità di una siffatta interpretazione – omissione suscettibile, appunto, di condurre ad una declaratoria di inammissibilità alla stregua della giurisprudenza

di questa Corte (da ultimo: ordinanze n. 322, n. 242, n. 198 e n. 110 del 2013) – ma, in esito a tale compiuta verifica, ha ritenuto di escluderla.

Per cui la non condivisione di una tale valutazione non rileva più in termine di ammissibilità – ma solo, in tesi, di eventuale non fondatezza – della questione in esame.

6. – Del pari non fondate sono le ulteriori eccezioni di inammissibilità, dedotte nell'interesse delle compagnie assicuratrici e della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alla prospettata insufficiente descrizione della vicenda concreta oggetto dei giudizi *a quibus* pendenti dinanzi al Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e al Tribunale ordinario di Tivoli.

Quei giudici hanno, infatti, adeguatamente motivato l'effettiva rilevanza delle questioni sollevate – in ragione dell'oggetto delle azioni innanzi ad essi proposte [risarcitorie per lesioni di lieve entità dipendenti causalmente dalla circolazione di veicoli a motore] e delle tipologie di inabilità riscontrate sulla base, come detto, di appositi accertamenti medico-legali – ritenendo non conseguibile il correlativo integrale risarcimento in applicazione dei censurati criteri tabellari.

7. – Nel merito, è preliminare l'esame del profilo di dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Al riguardo, i rimettenti hanno sostenuto che il limite alla risarcibilità delle lesioni lievi da sinistro stradale – introdotto dalla norma delegata di cui al censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 – non rientri tra i criteri direttivi della legge di delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001) e contrasti anzi con il suo principio ispiratore, volto alla tutela del consumatore – parte debole.

Tale prospettazione non può essere, però, condivisa.

La citata legge di delega n. 229 del 2003 prevedeva espressamente, infatti, al comma 1 del suo art. 4, che il Governo fosse delegato a provvedere «ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 [Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni

ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa], come sostituito dall'articolo 1 della presente legge».

Conseguiva da ciò che, nel dare attuazione alla suddetta delega, il legislatore delegato avrebbe dovuto – ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera *a*), della citata legge n. 59 del 1997 – «definire il riassetto normativo» e la «codificazione della normativa primaria regolante la materia», confermando, quindi, se del caso, le norme previgenti. E poiché tra queste rientrava l'art. 5, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), avente lo stesso tenore del censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, è evidente come il legislatore delegato del 2005 si sia mosso lungo il binario di scelte rientranti nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, della legge di delega e del decreto delegato.

Il che, appunto, esclude che sia, nella specie, ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 76 Cost.

8. – Non pertinenti, e, comunque non fondate sono poi le censure di violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 della CEDU, poiché la limitazione del diritto risarcitorio, che i rimettenti paventano, attiene alla garanzia dell'oggetto di tale diritto, e non all'aspetto della azionabilità in giudizio – che quei parametri tutelano – la quale non è in alcun modo pregiudicata dalla norma denunciata.

9. – Manifestamente non fondata è poi la censura di violazione dell'art. 3 Cost., in entrambi i profili della sua declinazione.

Quanto al primo, perché la prospettazione di una disparità di trattamento – che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa – è smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi.

Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, *ex*

lege obbligatoria, del danneggiante – o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell' *an* stesso del risarcimento.

Mentre, a sua volta, l'assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtù della quale è consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l'importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con «equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato».

10. – La lesione degli ulteriori parametri costituzionali ed europei evocati dai rimettenti è duplicemente motivata: in ragione sia della non prevista (e quindi a loro avviso esclusa) liquidabilità del danno morale, sia del “limite” apposto dalla normativa impugnata alla integrale risarcibilità del danno biologico.

10.1. – In relazione al primo dei due suindicati profili, la questione non è fondata per erroneità della sua premessa interpretativa.

È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”.

Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” – e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato – «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente».

La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.

10.2. – Anche in relazione all'ulteriore profilo del «limite» all'integrale risarcimento del danno alla persona – che i giudici *a quibus* addebitano alla norma impugnata di avere illegittimamente introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale – la questione, in relazione ai medesimi parametri di cui sopra, non è fondata.

10.2.1. – Questa Corte (nella occasione, in particolare, della denunciata previsione di limiti alla responsabilità del vettore aereo in tema di trasporto di persone) ha già chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore (sentenza n. 132 del 1985).

A sua volta, la Corte di cassazione, con la già ricordata sentenza n. 26972 del 2008, ha puntualizzato come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 2 Cost.) comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il «livello di tollerabilità» che «ogni persona inserita nel complesso contesto sociale [...] deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone».

Al bilanciamento – che doverosamente va operato tra i valori assunti come fondamentali dalla nostra Costituzione ai fini della rispettiva, complessiva, loro tutela – non si sottraggono neppure i diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea – ove questi vengano, come nella specie, in rilievo come parametri del giudizio di costituzionalità, per interposizione *ex art.* 117, primo comma, Cost. – poiché, come pure già precisato, «a differenza della Corte EDU, questa Corte [...] opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalle norme di volta in volta scrutinate» (sentenza n. 264 del 2012).

10.2.2. – Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato *vulnus*

al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata.

Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo *ex lege* al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contenimento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza.

Infatti, l'introdotta meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.

Del resto, sulla base di analoghe considerazioni, anche la Corte di giustizia della Unione europea, adita con rinvio pregiudiziale dallo stesso Tribunale di Tivoli, odierno rimettente, nella sentenza 23 gennaio 2014, in causa C-371/12, E. e C. Petillo contro Unipol assicurazioni, ha escluso la prospettata incompatibilità dell'art. 139 cod. ass. con le direttive europee.

11. – Conclusivamente le questioni sollevate dai rimettenti sono, sotto ogni profilo, non fondate. (*Omissis*)

[TESAURO *Presidente* – MORELLI *Estensore*. – C.D. (avv. ti Perrini e Cassella) – Uniqa Protezione spa, Duomo Uni One assicurazioni spa, Fondiaria Sai spa (avv. ti Pace e Ponzanelli) – Presidenza Consiglio dei ministri (avv. dello Stato D'Avanzo)]

Nota di commento: «La tutela risarcitoria del danneggiato nell'assicurazione obbligatoria r.c. auto: alla ricerca di un equilibrio tra integrale riparazione del danno e riduzione dei premi assicurativi» [★]

I. Il caso

La sentenza della Corte costituzionale che si commenta trae spunto da ben quattro ordinanze di rimessione sollevate dal Giudice di Pace di Torino (ord. 24.10.2011, in *Danno e resp.*, 2012, 439, con nota di PONZANELLI), dal Tribunale ordinario di Brindisi, sez. distaccata di Ostuni (ord. 15.5.2012, in *Danno e resp.*, 2012, 1011, con nota di PONZANELLI), dal Tribunale ordinario di Tivoli (ord. 21.3.2012, in *Danno e resp.*, 2012, 1011, con nota di PONZANELLI) e dal Giudice di Pace di Recanati (ord. 24.5.2013, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce «Merito extra», n. 257).

I Giudici di merito sono stati chiamati a decidere su casi assai simili: gli attori, a causa di un sinistro stradale, subivano alcune lesioni di lieve entità e hanno citato in giudizio le compagnie assicuratrici garanti per la r.c. auto, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti. Nei casi sottoposti all'attenzione dei giudici remittenti trova applicazione l'art. 139 cod. ass. che prevede una quantificazione forfetaria e standardizzata del danno biologico di lieve entità derivante da sinistri stradali con valori più bassi, di circa il 30%, rispetto a quelli contenuti nelle tabelle di Milano.

I Giudici remittenti, nutrendo seri dubbi sul sistema di quantificazione del danno biologico di lieve entità, denunciano, con ordinanze emesse nel corso dei giudizi risarcitori sopra menzionati, l'incongruenza tra l'art. 139 cod. ass. ed i principi costituzionali: il sistema *standard* di quantificazione del danno di cui all'art. 139 cod. ass., che non consentirebbe una adeguata personalizzazione del danno ed escluderebbe il risarcimento del danno morale, sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 76 Cost., art. 117, comma 1°, Cost. ed anche con una serie di norme del TUE e della Conv. eur. dir. uomo.

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale affermando che «non vi è incompatibilità tra il meccanismo di quantificazione del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 cod. ass. ed i principi costituzionali. L'art. 139 cod. ass., nella misura in cui prevede meccanismi di personalizzazione ed è circoscritto al settore delle lesioni lievi entità, è in grado di contemperare, alla luce della ragionevolezza, l'esigenza di protezione dei danneg-

giati con quella di mantenere i premi assicurativi ad un livello socialmente sostenibile».

II. Le questioni

1. LE ORDINANZE DI RIMESIONE, LA DISCIPLINA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITÀ NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI. Le quattro ordinanze di rimessione si inseriscono all'interno di un quadro normativo che è già stato oggetto dell'interesse dei giudici della Corte costituzionale e, più di recente, anche dei giudici della Corte di Giustizia UE (per i riferimenti giurisprudenziali: *infra*, sez. III).

Prima di analizzare i motivi alla base delle ordinanze di rimessione è opportuno indicare la *ratio* dell'art. 139 cod. ass.

L'art. 139 cod. ass., sulla scia dell'art. 5, l. 5.3.2001, n. 57 (*Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*), prevede un meccanismo *standard* di quantificazione delle lesioni di lieve entità e presenta valori monetari più bassi, di circa il 30%, rispetto a quelli contenuti nelle tabelle milanesi (PONZANELLI, *Il problema delle microlesioni*, 9, *infra*, sez. IV). La logica dell'art. 139 cod. ass., con la fissazione *ex lege* di parametri per la quantificazione del danno, risponde all'esigenza di evitare una eccessiva discrezionalità dei giudici e di ridurre i costi a carico delle compagnie assicuratrici. Il meccanismo di cui all'art. 139 cod. ass. non cristallizza entro parametri rigidi la quantificazione del danno biologico di lieve entità ma prevede anche un meccanismo di personalizzazione – il giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni personali può aumentare di un quinto il risarcimento.

Le quattro ordinanze di rimessione, con diverse argomentazioni, interrogano la Corte costituzionale sulla compatibilità del sistema appena descritto con il principio di integrale riparazione del danno che, a rigore, non tollererebbe alcuna riduzione o limitazione (CHINDEMI, *Micropermanenti*, 920, *infra*, sez. III). Non solo, nelle ordinanze di rimessione, i giudici evidenziano che il principio di uguaglianza non consentirebbe la presenza di differenti meccanismi risarcitori a parità di lesioni e censurano, altresì, il limitato potere equitativo attribuito al giudice.

I giudici remittenti affrontano anche il problema – assai dibattuto in dottrina e in giurisprudenza – della risarcibilità del danno morale nel caso di lesioni di lieve entità e censurano l'art. 139 cod. ass. nella misura in cui non prevede, appunto, il risarcimento del danno morale. L'art. 139 cod. ass. – nel prevedere i criteri e i limiti risarcitori – non ha menzionato affatto il danno morale, escludendone così ogni possibilità risarcitoria e questo determinerebbe una disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost.,

[★] Contributo pubblicato in base a *referee*.

per cui a parità di lesioni corrisponderebbero meccanismi risarcitori differenti.

Non da ultimo, la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., perché impone un limite al risarcimento non previsto dalla l. delega 29.7.2003, n. 229, ed anche con una serie di norme della Corte eur. dir. uomo e del TUE.

La Consulta, nella sentenza che si commenta, per la prima volta entra nel merito della questione inerente all'art. 139 cod. ass. e ritiene la questione infondata. Non esisterebbe alcuna incompatibilità tra la quantificazione standardizzata del danno biologico di lieve entità e i principi costituzionali sopra richiamati. Analizziamo le argomentazioni del Giudice delle leggi.

2. IL PERIMETRO DI COSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 139 COD. ASS. La Corte costituzionale affronta, con una sintetica motivazione, le problematiche sollevate dai giudici remittenti e disegna il perimetro di costituzionalità dell'art. 139 cod. ass.

Preliminarmente, viene esclusa la violazione dell'art. 76 Cost.: la Consulta rileva che l'art. 139 cod. ass. si pone in un nesso di continuità con l'art. 5 l. n. 57/2001, e pertanto si inserisce all'interno di un quadro di risistemazione della normativa già esistente.

Parimenti è esclusa, con una motivazione assai concisa, la violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 Conv. eur. dir. uomo, che è messa fuori gioco dalla breve considerazione che la limitazione di cui all'art. 139 cod. ass. non incide sull'azionabilità del diritto al risarcimento del danno e non impone limiti o restrizioni all'esercizio dell'azione giudiziaria.

Manifestamente infondata è altresì la violazione dell'art. 3 Cost. La Corte costituzionale non declina il principio di uguaglianza in modo assoluto e amaro e ritiene che il sistema di quantificazione del danno standardizzato, accompagnato da alcuni meccanismi di personalizzazione, non darebbe vita ad una disparità di trattamento – a lesioni identiche corrisponderebbe una tutela risarcitoria differente per le vittime di sinistri stradali rispetto a quelle vittime che hanno riportato lesioni per altre ragioni. La tutela risarcitoria delle vittime di sinistri stradali è, anzi, più certa e sicura rispetto a quella dei danneggiati per cause differenti, attesa, appunto, la copertura assicurativa obbligatoria. Infatti, gli altri danneggiati, pur non subendo le limitazioni risarcitorie di cui all'art. 139 cod. ass., non godrebbero della garanzia sull'*an* del risarcimento e potrebbero anche non essere risarciti in presenza di soggetti *judgment proof*.

Corroborata l'argomentazione della Corte anche una ulteriore osservazione.

Il sistema *standard* di quantificazione delle lesioni di lieve entità, con valori più bassi rispetto a quelli

contenuti nelle tabelle milanesi, è controbilanciato da alcuni meccanismi a protezione dei danneggiati in sinistri stradali. In primo luogo, l'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore (e il connesso regime di inopponibilità delle eccezioni) che è invece preclusa nell'assicurazione facoltativa della responsabilità civile; e poi l'ampliamento del rischio assicurato, nell'assicurazione obbligatoria r.c.a., in deroga agli artt. 1900 e 1917 cod. civ., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno anche in caso di fatto doloso del contraente o dell'assicurato (l'unica eccezione, in caso di fatto doloso del contraente, è rappresentato dal diritto di regresso dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato). Ma v'è di più. Il danneggiato in un sinistro stradale gode di una ulteriore garanzia: può essere risarcito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in caso di sinistro causato da un veicolo non identificato e negli altri casi previsti dalla legge, che è finanziato con il contributo delle Compagnie assicuratrici.

La «limitazione» del risarcimento per il danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 cod. ass. non deve essere, perciò, valutata isolatamente ma deve essere letta all'interno del complesso quadro dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto che delinea un sistema di pesi e contrappesi: alla certezza del risarcimento fa da contrappeso una «limitazione del risarcimento», pur sempre accompagnata da meccanismi di personalizzazione.

3. IL DANNO MORALE NELLE LESIONI DI LIEVE ENTITÀ E LA CONCEZIONE UNITARIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE. Una più attenta riflessione viene svolta dai giudici della Corte costituzionale in relazione alla mancata liquidazione del danno morale (per i riferimenti: *infra*, sez. III e IV).

La Corte costituzionale, contrariamente a quanto affermato dai giudici remittenti, ritiene che l'art. 139 cod. ass. non escluda il risarcimento del danno morale sulla base di due argomentazioni.

La Corte, in primo luogo, richiama la definizione di danno biologico elaborata dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite (CASS., sez. un., 11.11.2008, nn. 26972-26975, *infra*, sez. III): il danno morale, inteso come sofferenza personale suscettibile di costituire una ulteriore posta risarcitoria del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, rientrerebbe nell'alveo del danno biologico. La Corte costituzionale sembra così avallare la nozione unitaria del danno non patrimoniale e ammonisce, indirettamente, una certa – e recente – giurisprudenza di legittimità che propende per una frammentazione del danno non patrimoniale (si veda più di recente: CASS., 3.10.2013, n. 22585, e la giurisprudenza ivi richiamata, *infra*, sez. III).

Partendo dalla definizione di danno biologico

contenuta nelle sentenze di San Martino, i giudici della Corte costituzionale ritengono che l'art. 139 cod. ass. non chiuda al danno morale nella misura in cui detta norma consente al giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, di incrementare di un quinto il danno biologico e questa personalizzazione permette al giudice di tenere conto degli aspetti del pregiudizio morale.

Non va sottaciuto che il criterio correttivo di un quinto, previsto dall'art. 139 cod. ass., sembra essere equo visto che le lesioni di lieve entità non presentano un elevato grado di sofferenza morale.

4. ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO TRA L'INTERESSE INDIVIDUALE DEL DANNEGGIATO ALLA RIPARAZIONE INTEGRALE DEL DANNO E L'INTERESSE COLLETTIVO A MANTENERE PREMI SOCIALMENTE ACCETTABILI. In ultimo, la Corte affronta il problema della copertura costituzionale della integrale riparazione del danno.

La Corte costituzionale esclude che la quantificazione del danno tabellare di cui all'art. 139 cod. ass. sia in contrasto con il principio di integrale riparazione del danno.

Con un orientamento costante e uniforme la giurisprudenza della Corte costituzionale ha negato copertura costituzionale al principio di integrale riparazione del danno (v. *infra*, sez. III): non è contraria ai principi costituzionali una disciplina tesa a contemperare le esigenze del danneggiato con altri valori di rilievo costituzionale (CORTE COST., 6.5.1985, n. 132, *infra*, sez. III; in dottrina PONZANELLI, *Gli attacchi*, 1415, *infra*, sez. IV).

Nel caso dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto il meccanismo *standard* di quantificazione del danno, nella misura in cui è limitato al settore delle lesioni lievi e prevede meccanismi di personalizzazione, riesce a contemperare ragionevolmente due contrapposti interessi: quello del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e quello, generale e sociale, a mantenere i premi ad un livello socialmente accettabile. La Corte su questo profilo richiama espressamente la motivazione della Corte di Giustizia che si lascia tentare da argomentazioni quali la riduzione del costo dei premi assicurativi e la riduzione del contenzioso (sia consentito il rinvio a CUOCCI, *infra*, sez. III).

Si deve segnalare che, in una logica sempre tesa a calmiere i costi assicurativi e a porre argine all'anomalia italiana delle speculazioni sulla liquidazione delle lesioni di lievissima entità, il legislatore nazionale ha ulteriormente irrigidito l'art. 139 cod. ass. stabilendo che il danno biologico per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumental-

mente accertata l'esistenza della lesione (artt. 3 *ter* e 3 *quater* l. 24.3.2012, n. 27, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*; in dottrina: POLETTI, 42 ss.; COMANDÈ, 11, entrambi *infra*, sez. IV. Si veda anche il Protocollo Ania, n. 122, del 27.3.2012).

5. VERSO LA CREAZIONE DI MICROSISTEMI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE? QUALCHE OSSERVAZIONE SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO E SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI PER SETTORI. La sentenza della Corte costituzionale, per quanto apprezzabile nella sua soluzione finale, non ha offerto, come invece si auspicava, qualche indicazione più precisa e dettagliata sulla quantificazione del danno biologico nell'assicurazione obbligatoria r.c.a. anche in vista della redazione della Tabella Unica Nazionale per le lesioni di non lieve entità di cui all'art. 138 cod. ass. La riduzione del risarcimento non desta sospetti di incostituzionalità, ma rimane aperto il problema della misura concreta di tale riduzione rispetto ad altri settori della responsabilità civile e quando la prospettata riduzione configuri una violazione del principio di uguaglianza (BUSNELLI, *La liquidazione*, 590, *infra*, sez. IV).

È stata un'occasione mancata per approfondire una materia assai complessa e diffusa, come quella della quantificazione del danno biologico nell'assicurazione r.c.a., che richiede regole chiare e precise per tutti gli operatori, e tentare, così, di ricomporre il dialogo tra giudici e legislatore (in dottrina v.: BUSNELLI, *Non c'è quiete*, *infra*, sez. IV; POLETTI, 44). I giudici sempre più insofferenti verso forme di limitazione del risarcimento e il legislatore sempre più attento a introdurre meccanismi di quantificazione del danno (v. le recenti modifiche all'art. 139 cod. ass.).

L'assicurazione obbligatoria r.c. auto rappresenta un *unicum* rispetto ad altri settori ed è un universo autonomo sia per il modo stesso in cui è strutturata – obbligo a contrarre per le compagnie assicurative e obbligatorietà della polizza per i proprietari di autovetture – sia per la duplice finalità sociale di cui si fa portatrice – garantire un risarcimento alle vittime di un sinistro stradale e mantenere i premi assicurativi ad un livello socialmente accettabile per tutti gli assicurati.

In questo settore le regole della responsabilità civile devono coordinarsi con le regole dell'assicurazione, per di più obbligatoria, dove i risarcimenti particolarmente elevati nell'ambito di danni alla persona possono determinare un sensibile aumento dei premi assicurativi con un effetto negativo sul benessere collettivo.

L'eccessiva discrezionalità nella quantificazione del danno rappresenta un elemento di forte instabi-

lità a carico del sistema: basti pensare che il danno alla persona rappresenta una delle voci di costo più elevate per l'assicuratore. La conoscibilità *ex ante* dei parametri che verranno utilizzati dai giudici per la quantificazione del danno può essere di ausilio per le imprese assicuratrici nella costruzione della tariffa ed anche delle riserve. La logica di introdurre un criterio *standard* per la quantificazione delle lesioni micro permanenti risiede nell'idea di ridurre i costi amministrativi, attraverso una definizione stragiudiziale della lite, ma anche di preservare le maggiori risorse per i macrolesi.

La scelta fatta dal legislatore nazionale in tema di quantificazione del danno biologico di lieve entità, valutata dalla Corte costituzionale e già prima dalla Corte di Giustizia, implica un ripensamento della responsabilità civile in una prospettiva non esclusivamente riparatoria, ma in una prospettiva di ingegneria sociale tesa a ridurre i costi dei danni e a ridurre i premi con aumento del benessere collettivo e, forse, anche un ripensamento dell'ideale di giustizia in una logica distributiva piuttosto che meramente correttiva.

In ultimo, si vuol evidenziare, in una prospettiva di diritto comparato, che anche altri Stati, in una logica di riduzione dei premi e dei costi a carico del sistema assicurativo, hanno introdotto una normativa, in tema di assicurazione della responsabilità civile automobilistica, tesa a ridimensionare la quantificazione del danno alla persona nelle lesioni inferiori ad una certa soglia (c.d. sistemi *threshold no-fault*). La giurisprudenza statunitense, che ha affrontato la dimensione costituzionale dell'assicurazione *no-fault* per i danni derivanti da sinistri stradali, ha richiamato il principio dell'*equitable exchange of rights*: riduzione del risarcimento e limiti ad agire in giudizio in cambio di un risarcimento immediato ed equo (*infra*, sezz. III e IV).

III. I precedenti

Alla pronuncia odierna della Corte costituzionale fanno eco una serie di precedenti ordinanze interlocutorie di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 d. legis. 7.9.2005, n. 209.

La Consulta chiamata a pronunciarsi sull'art. 5 l. n. 57/2001, si è espressa con ordinanza ritenendo la questione manifestamente inammissibile per mancata motivazione in ordine alla rilevanza (CORTE COST., ord. 16.4.2003, n. 126, *Rep. Foro it.*, 2003, voce «Assicurazione (contratto)», n. 204; ord. di rimessione: GIUD. PACE CONEGLIANO, ord. 11.5.2002, in *GU*, Serie Speciale, n. 31/2002).

Nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale dal Giudice di Pace di Roma

(GIUD. PACE ROMA, 14.1.2002, in *Giur. it.*, 2002, 291, con nota di BONA; in *Danno e resp.*, 2002, 309), la Corte costituzionale restituì gli atti al giudice remittente a seguito di una modifica dell'art. 5 l. n. 57/2001 con la l. 12.12.2002, n. 273. (CORTE COST., ord. 12.2.2004, n. 64, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce «Assicurazione (contratto di)», n. 266, e in *Danno e resp.*, 2004, 863, con note di PONZANELLI, *Micropermanenti nuovamente in attesa della Corte costituzionale*, e di BONA, *Liquidazione del danno biologico ex art. 5 l. 57/01: per ora la Consulta non risponde alle questioni di legittimità*). Ma il Giudice di pace di Roma non esitò a individuare nuovi profili di incostituzionalità anche nel mutato assetto normativo (GIUD. PACE ROMA, ord. 17.2.2004, *Rep. Foro it.*, 2004, voce «Assicurazione (contratto di)», n. 267). I giudici della Corte costituzionale si sono espressi ritenendo la questione manifestamente inammissibile per insufficienza della motivazione sulla rilevanza (CORTE COST., 1°2.2006, n. 33, *ivi*, 2006, voce cit., n. 182). Sulla manifesta inammissibilità ancora: CORTE COST., ord. 29.12.2004, n. 434, *ivi*, 2005, voce cit., n. 150, e in *Dir. e giust.*, 2005, n. 24, 23, con nota di ROSSETTI. L'ordinanza di rimessione sempre del Giudice di Pace di Roma: ord. 14.1.2003 si trova in *G.U.*, Serie Speciale, n. 19/2003.

I criteri di quantificazione del danno biologico di lieve entità, di cui all'art. 5 l. n. 57/2001, sono stati poi trasfusi nell'art. 139 cod. ass.

Ma anche l'art. 139 cod. ass. è stato oggetto di vivaci critiche.

La Corte costituzionale, con ord. 28.4.2011, n. 157 [in *Foro it.*, 2010, I, 701, con nota di PALMIERI; in *Riv. it. med. leg.*, 2011, 1257, con nota di GAGLIARDI, *La corte costituzionale e l'inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 139 del codice delle assicurazioni: problema (prevedibilmente) solo rinviato*] aveva, infine, evidenziato i limiti formali dell'ordinanza di rimessione che giustificavano la manifesta inammissibilità della questione (ord. di rimessione del GIUD. PACE TORINO, 30.11.2009, in *Danno e resp.*, 2010, 389, con nota di PONZANELLI, ed anche in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 920, con nota di CHINDEMI, *Micropermanenti nel codice delle assicurazioni e profili di incostituzionalità*; in *Foro it.*, 2010, I, 701, con nota di PALMIERI).

Si vuol segnalare anche la recente sentenza della Corte di giustizia UE che ha ritenuto il sistema di quantificazione del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 cod. ass. non in contrasto con le direttive europee in materia di assicurazione obbligatoria r.c. auto: CORTE GIUST., 23.1.2014, causa C-371/12, *Petillo*, in *Foro it.*, 2014, IV, 129, con nota di PALMIERI; in questa *Rivista* 2014, I, 826, con nota di SABBATELLI, *Risarcimento del danno morale nelle lesioni micropermanenti: possibile compressione*

dei danni risarcibili e compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Sia consentito anche il rinvio a CUOCCI, *La quantificazione del danno biologico per lesioni di lieve entità: un dialogo tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 2014, I, 3351).

Sulla mancata copertura costituzionale del principio di integrale riparazione del danno la Corte costituzionale si è espressa con orientamento costante ed uniforme: CORTE COST., 6.5.1985, n. 132, in *Foro it.*, 1985, I, 1585; così pure in tema di indennizzo per espropriazione per pubblica utilità: CORTE COST., 2.11.1996, n. 369, *ivi*, 1996, I, 3585, con nota di F. DE MARZO, *Occupazione appropriativa atto secondo: adesso tocca al legislatore?*; CORTE COST., 30.4.1999, n. 148, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1933, con nota di D. DE SANTIS, *Requiem per l'occupazione acquisitiva*.

Sulla nozione unitaria del danno non patrimoniale: CASS., sez. un., 11.11.2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975, in questa *Rivista*, 2009, I, 102, con note di BARGELLI, *Danni non patrimoniali: la messa a punto delle Sezioni Unite* e DI MARZIO, *Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente*; e con commenti *ibidem*, II, 71 ss. di CENDON, *L'urlo e la furia*; NAVARRETTA, *Danni non patrimoniali: il compimento della drittwirkung e il declino delle antinomie*; PONZANELLI, *La prevista esclusione del danno esistenziale ed il principio di integrale riparazione del danno. Verso un nuovo sistema di riparazione del danno alla persona*; in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 97, con nota di BUSNELLI, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale*; in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 38, con note di MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale*; POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*; ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale istruzioni per l'uso*; NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*; in *Foro it.*, 2009, I, 120, con note di PARDOLESI-SIMONE, *Danno esistenziale e sistema fragile: Die Hard*; PONZANELLI, *Sezioni Unite: il nuovo statuto del danno non patrimoniale*; PALMIERI, *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e dell'unitarietà*; in *Rass. dir. civ.*, 2009, 499, con note di PERLINGIERI, *L'onnipotente art. 2059 c.c. e la «tipicità» del danno alla persona*, e TESCIONE, *Per una concezione unitaria del danno non patrimoniale (anche da contratto) oltre l'art. 2059 c.c.*; in *Danno e resp.*, 2009, 5, con note di CASTRONOVO, *Danno esistenziale: un lungo addio* e di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un de profundis per il danno esistenziale*.

Contraria alla nozione unitaria del danno non patrimoniale, più di recente: CASS., 3.10.2013, n.

22585, in *Foro it.*, 2013, I, 3433, con note di PALMIERI-PARDOLESI, *Il ritorno di fiamma del danno esistenziale (e del danno morale soggettivo): l'incerta dottrina della Suprema corte sull'art. 2059 c.c.*, e di PONZANELLI, *Nomofilachia tradita e le tre voci di danno non patrimoniale*; in *Danno e resp.*, 2014, 55, con nota di MONATERI, *L'ontologia dei danni non patrimoniali*; in *Resp. civ. e prev.*, 2014, 103, con nota di P. RUSSO, *La Cassazione e l'anno d'oro del danno esistenziale*. V. anche: CASS. 12.9.2011, n. 18641, in *Danno e resp.*, 2012, 17, con nota di PONZANELLI, *La Cassazione e il danno morale: un contributo per una lettura*; in *Corr. giur.*, 2012, 53, con nota di DI MAJO, *Sopravvive il danno morale?*, e in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 2483, con commento di CHINDEMI, *Danno morale autonomo rispetto al danno biologico*; CASS., 20.11.2012, n. 20292, in *Danno e resp.*, 2013, 129, con nota di PONZANELLI, *Non è tanto il danno esistenziale, ma il «quantum» il vero problema del danno non patrimoniale*; in *Corr. giur.*, 2013, 321, con annotazione di VILLA, *Ancora sulle «etichette» del danno non patrimoniale*; in *Resp. civ. e prev.*, 2013, 116, con annotazione di ZIVIZ, *Danno esistenziale: nuova tappa di un lungo cammino*.

Per la giurisprudenza statunitense in tema di *equitable exchange of rights* nell'assicurazione *no-fault*, v.: US. Country wide Ins. Co. V Harnett 426 F. Supp. 1039 (S.D.N.Y.); Conn. Gentile v. Altermatt, 169. Conn. 267.363. A.2d I (1975); Utah, Warren vs. Melville, 937 P 2d 556.560 (Utah Ct. App 1997).

IV. La dottrina

Sul danno biologico di lieve entità nell'assicurazione obbligatoria r.c.a.: A. CHINI, *Finalmente varato il barème per la liquidazione delle micropermanenti*, in *Dir. e giust.*, 2003, n. 41, 108; M. ROSSETTI, *Il legislatore promette trasparenza ma detta norme inutili o illegittime – Incongruità e paradossi del nuovo rapporto assicurativo rca.*, in *Dir. e giust.*, 2001, fasc. 13, 20; ID., *Nuove norme in tema di assicurazione della rca e di danno biologico (commento alla l. 5 marzo 2001, n. 57)*, in *Corr. giur.*, 2001, 576; PONZANELLI, *La nuova disciplina delle micropermanenti*, in *Danno e resp.*, 2001, 453; ID., *Il diritto alla integrale riparazione del danno: il caso delle micropermanenti*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, 531; ID., *Il problema delle microlesioni, uguaglianza nella diversità o diversità nell'uguaglianza?*, in *La valutazione delle micropermanenti. Profili pratici e di comparazione*, a cura di COMANDÈ, Domenici, 2005, 9 ss.; COMANDÈ, *Accertamento e risarcimento del danno biologico. La nuova normativa non fermerà gli abusi*, in *Guida al dir.*, 2012, n. 27, 11; BUSNELLI, *La liquidazione del danno alla persona nella rca tra legge, giurisprudenza e tabelle valutative*, in *Assicurazioni*, 2011, 587; AIELLO, *La*

predeterminazione legale del danno alla persona verso un nuovo scrutinio della consulta, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 582.

Sul danno non patrimoniale, oltre ai commenti segnalati nella sezione III, tra i molti scritti possono segnalarsi: ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale. Evoluzione del sistema risarcitori*, Giuffrè, 2011; NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Giuffrè, 2010; CHINDEMI, *Criteri risarcitori del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, 541.

Sul principio di integrale riparazione del danno: SALVI, *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Eur. e dir. priv.*, 2014, 517; PONZANELLI, *Gli attacchi al principio di integrale riparazione del danno*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 1415; ID., *La irrilevanza costituzionale del principio di integrale riparazione del danno*, in M. BUSSANI, (a cura di), *La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale*, Esi, 2006; BUSNELLI, *Non c'è quiete dopo la tempesta. Il*

danno alla persona alla ricerca di uno statuto risarcitorio, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 129; PONZANELLI (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Cedam, 2007; ID., *Il diritto alla integrale riparazione del danno: il caso delle micropermanenti*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, 531; DE STROBEL, *Il cammino non facile verso il risarcimento integrale del danno alla persona – Dal danno biologico al danno esistenziale*, in *Dir. ed econ. ass.*, 2000, 1087; PINORI, *Il principio generale della riparazione integrale dei danni*, in *Contr. e impr.*, 1998, 1144.

Per alcuni spunti sull'assicurazione *no-fault*: DUFF-TREBILCOCK-DEWEES, *Exploring the Domain of Accident Law: Taking the Facts Seriously*, Oxford University Press, 1996; ANDERSON-HEATON-CARROLL, *The U.S Experience with No-fault Automobile Insurance*, RAND Institut of Civil Justice, 2010, 39; SCHWARTZ, *Auto No-fault and First Party Insurance: Advantages and Problems*, in 73 *Southern California L. Rev.* 615 (2000).

VALENTINA V. CUOCCI

► TRIB. MILANO, 11.7.2014

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA EX ART. 2050 COD. CIV. - PRODUZIONE E VENDITA DI TABACCHI - PATOLOGIA SVILUPPATA DAL FUMATORE - OMISIONE INFORMATIVA - NESSO DI CAUSALITÀ - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - CONDOTTA DEL FUMATORE - RILEVANZA EX ART. 1227 COD. CIV. (cod. civ., artt. 1227, 2050; cod. pen., artt. 41, 42)

La produzione e la vendita di prodotti da fumo costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., poiché i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé, per la loro composizione bio-chimica e per la valutazione data dall'ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute; ne consegue che, ove sia dimostrata la sussistenza del nesso eziologico tra tabagismo e patologia sviluppata dal fumatore, incomberà sul produttore la prova di

aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, indipendentemente da specifici obblighi normativi. La condotta del fumatore, ad ogni modo, può assumere rilevanza ex art. 1227 cod. civ.

dal testo:

Il fatto. I motivi. La pretesa risarcitoria svolta in causa dagli odierni attori, prossimi congiunti di A.S., deceduto il 23.11.2004 a seguito di neoplasia polmonare asseritamente riconducibile al consistente consumo di sigarette operato dal *de cuius* fino dall'età di 15 anni e quindi a decorrere dal 1965 e continuato fino alla data della morte, è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui si dirà.

La domanda di parte attrice è stata rivolta nei confronti della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, della BAT Italia spa (già Ente Tabacchi Italiani spa) e della PM Italia srl; i convenuti BAT e PM, costituendosi,